

REGOLAMENTO

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento è volto a garantire l'applicazione dello Statuto del Consorzio Biorepack e ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Articolo 2 (Adesione a Biorepack)

1. La procedura di adesione al Consorzio è disciplinata dall'art. 4, comma 5, dello Statuto. La domanda di ammissione, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e contenente i dati per l'assegnazione delle quote di cui al successivo art. 3, va indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e inviata a mezzo p.e.c., fax o raccomandata a/r ai rispettivi recapiti del Consorzio.

2. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la completezza della domanda e l'avvenuto versamento della somma di cui all'art. 3 del presente regolamento, si pronuncia sulla domanda di ammissione nella prima riunione utile e comunque entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Consiglio di Amministrazione comunica tempestivamente all'impresa richiedente la propria decisione in ordine alla domanda di ammissione a mezzo p.e.c., fax o raccomandata a/r.

3. La somma da versarsi ai sensi del comma 2 viene determinata proporzionalmente alle tonnellate dichiarate nel modulo di adesione, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento. Tale somma costituisce la quota di partecipazione al fondo consortile di cui all'art. 5 dello Statuto, salvo eventuali aggiornamenti nei casi e ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 4 del presente regolamento.

4. Il versamento della somma di cui sopra dovrà avvenire tempestivamente e comunque in tempo utile per l'esame della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione.

5. A seguito del versamento della somma di cui sopra e della delibera di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'impresa richiedente entra a far parte del Consorzio e viene iscritta nel Libro dei consorziati, con l'indicazione della data dell'ingresso e della sua quota di partecipazione al fondo consortile assegnata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente regolamento.

6. La domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello Statuto, può essere presentata, per conto della singola impresa, dall'associazione/ente imprenditoriale di

categoria cui l'impresa aderisce. A tal fine la singola impresa è tenuta a conferire apposita delega all'Associazione. Copia di tale delega viene conservata dal Consorzio. Le Associazioni forniscono al Consorzio i dati e le informazioni previste per deliberare sulla richiesta di adesione. L'adesione al Consorzio per il tramite delle Associazioni non esonera il consorziato dalla responsabilità per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 3

(Fee di ingresso - Determinazione delle quote di partecipazione al fondo consortile)

1. L'entità della somma da versare, ai sensi del precedente art. 2, commi 3 e 4, è calcolata moltiplicando il numero di quote spettanti - determinate in base alle tonnellate dichiarate nel modulo di adesione e secondo quanto specificato al successivo comma 2 - per il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio, stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. Si applica quindi la seguente formula:

$$\text{Fee di ingresso} = \text{n. quote assegnate (una quota per ton., v. comma 2)} \quad \times \quad \text{valore unitario quota (stabilito da Assemblea, art. 5 Statuto)}$$

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 2, dello Statuto, le quote di partecipazione al fondo consortile vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti criteri:

- a. per i produttori di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto, una quota per ciascuna tonnellata di polimeri certificati conformi alla norma armonizzata EN 13432 e/o alla norma EN 14995 – destinati all'imballaggio – prodotti o importati sul territorio nazionale dai singoli produttori;
- b. per i trasformatori di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto, una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile o dei relativi semilavorati ceduti o importati sul territorio nazionale dai singoli trasformatori;
- c. per gli utilizzatori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dello Statuto, una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile acquistati/importati sul territorio nazionale dai singoli utilizzatori;
- d. per i riciclatori di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) dello Statuto, una quota per ciascuna

tonnellata di rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o di frazioni similari in ingresso agli impianti dei singoli riciclatori siti sul territorio nazionale. I quantitativi in ingresso di rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o di frazioni similari vengono stimati in base alle analisi merceologiche o, in mancanza, sono assunti pari all'1,5% del totale del materiale in ingresso agli impianti. Per frazioni similari ai fini della presente lettera si intendono i manufatti in plastica biodegradabile e compostabile diversi dagli imballaggi.

2-bis. Nel caso di ingresso dei consorziati di cui all'art. 2, comma 1-bis dello Statuto, le quote di partecipazione al fondo consortile vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione secondo i medesimi criteri elencati nel comma precedente, riferiti alle frazioni similari.

3. Le quantità indicate al precedente comma 2, da dichiarare nel modulo di adesione, si intendono riferite all'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda di adesione. Eventuali frazioni di tonnellata devono essere arrotondate all'unità superiore. Tali quantità vengono determinate, con riferimento alle categorie dei Produttori e dei Trasformatori, in base alle fatture emesse. Per la categoria degli Utilizzatori, si fa riferimento alle fatture di acquisto ricevute dai fornitori. Per i Riciclatori, si ha riguardo alle stime risultanti dalle analisi merceologiche o, in mancanza, si applica la percentuale di cui al comma 2, lett. d), ai quantitativi complessivi in ingresso risultanti dal MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui al D.lgs. 152/2006).

4. Per gli ingressi antecedenti alla data del 28 febbraio di ciascun anno, qualora i dati di cui al comma 3 non fossero ancora disponibili alla data di presentazione della domanda, le predette quantità si intendono riferite all'ultimo anno solare i cui dati siano disponibili per il consorzio interessato. Resta inteso che, in ogni caso, il consorzio interessato avrà l'onere di comunicare al Consorzio i dati di cui al comma 3 entro il 28 febbraio dell'anno di presentazione della domanda, ai fini dell'eventuale aggiornamento delle quote ad esso spettanti da parte del Consiglio di Amministrazione. Successivamente a tale data, in mancanza della predetta comunicazione e ferma restando la violazione dell'obbligo di leale cooperazione con il Consorzio e le conseguenti sanzioni di cui ai successivi artt. 9 e 10, le quote ad esso spettanti saranno aggiornate dal Consiglio di Amministrazione applicando una percentuale di riduzione del 30% sugli ultimi dati disponibili indicati nel modulo di adesione. Tale percentuale sarà incrementata di un ulteriore 10% per ciascun successivo anno di ritardo che si dovesse verificare nella comunicazione dei dati di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il consorziato abbia iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini della partecipazione al Consorzio nel medesimo anno solare in cui presenta la domanda di adesione, le suddette quantità si intendono riferite a quelle previste per l'anno solare in corso al momento in cui viene presentata la domanda di adesione.

Art. 4

(Aggiornamento delle quote di partecipazione al fondo consortile)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, dello Statuto, le quote di partecipazione al fondo consortile detenute da ciascun consorziato in base all'art. 3 del presente regolamento sono soggette ad aggiornamento qualora – rispetto alle quote iscritte nel libro dei consorziati – si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, eguale o superiore al 10% (di seguito anche solo “variazione rilevante”).

2. Ai fini di cui al comma 1, il consorziato deve far pervenire al consorzio una comunicazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la suddetta variazione, contenente l'indicazione delle tonnellate di cui all'art. 3, comma 2, come risultanti a seguito della variazione. Il Consiglio di Amministrazione riscontra la comunicazione del consorziato indicando le quote aggiornate ad esso spettanti a seguito della variazione rilevante, determinate con le medesime modalità di cui all'art. 3.

3. In caso di variazione rilevante in aumento, il consorziato deve versare, in tempo utile per l'esame della comunicazione di variazione da parte del Consiglio di Amministrazione una somma proporzionale alla variazione rilevante verificatasi, determinata con le medesime modalità di cui all'art. 3. A tal fine, si applica la seguente formula:

$$\text{Integrazione quota fondo} = \text{n. quote ulteriori} \quad \times \quad \text{valore unitario quota} \\ \text{(se aumento ton. } \geq 10\%) \quad (1 \text{ quota } \times \text{ ciascuna ton. ulteriore)} \quad \quad \quad \text{(stabilito da Assemblea)}$$

4. Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione dei commi precedenti, provvede ad aggiornare le quote di partecipazione al fondo consortile assegnate ai singoli consorziati, riportandole nel libro dei consorziati come risultanti a seguito della variazione rilevante. Qualora la variazione rilevante sia in diminuzione e il dato aggiornato dichiarato risulti pari a zero, l'impresa rimane comunque iscritta al consorzio con una sola quota, salvo venir successivamente esclusa per perdita dei requisiti di partecipazione al consorzio qualora comunichi per un biennio consecutivo il dato aggiornato pari a zero.

5. La violazione da parte del consorziato delle previsioni di cui al presente articolo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 10.

6. Fatto salvo quanto sopra previsto, il consorziato – a prescindere che si sia verificata o meno una variazione rilevante – è in ogni caso tenuto a comunicare annualmente al Consorzio, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il dato, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo alle tonnellate rilevanti per la propria categoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2. I Riciclatori, qualora il termine di legge per la presentazione del MUD relativo all'anno solare precedente scada successivamente al 28 febbraio, sono comunque tenuti ad anticipare il suddetto dato entro il 28 febbraio di ciascun anno, procedendo poi all'invio al consorzio del MUD al più tardi entro 30 giorni dal termine previsto dalla legge per la trasmissione alle autorità competenti. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 10, si applica quanto previsto al successivo art. 5, comma 4 bis.

Art. 5

(Quote assembleari – Diritti di voto)

1. Ai fini del voto in Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, prima di ogni adunanza di quest'ultima, provvede a rideterminare il numero di quote attribuite a ciascuna categoria di consorziati, come risultante dalla somma delle quote di partecipazione al fondo consortile detenute da ciascun iscritto alla categoria, in modo da garantire il rispetto delle percentuali previste dall'art. 4, comma 1, dello Statuto.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Consiglio di Amministrazione individua preliminarmente, fra le categorie di consorziati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 1 dello Statuto, la categoria che, tenendo in considerazione gli aggiornamenti effettuati in conformità al precedente art. 4, le nuove adesioni nonché i recessi e le esclusioni dei consorziati, annovera complessivamente, in valore assoluto, il maggior numero di quote di partecipazione al fondo consortile. Alla categoria che annovera il maggior numero di quote di partecipazione al fondo consortile viene assegnato un pari numero di quote di partecipazione all'Assemblea ai fini del voto.

3. Il numero di quote assegnate alla categoria individuata ai sensi del comma 2 costituisce il parametro di riferimento per la rideterminazione del numero di quote delle altre categorie di consorziati, finalizzata a garantire il rispetto delle percentuali previste all'art. 4, comma 1, dello Statuto.

4. Effettuata la rideterminazione di cui sopra e individuato così il numero di quote spettanti a ciascuna categoria nel rispetto delle suddette percentuali previste dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione, all'interno di ciascuna categoria, suddivide tra i singoli consorziati ad essa appartenenti il numero complessivo di quote rideterminate ad essa spettanti. La suddivisione, salvo quanto previsto al successivo comma 4 bis, avviene in proporzione alle quote di partecipazione al fondo consortile detenute da ciascun consorziato iscritto a tale categoria.

4 bis. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 4, comma 6 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 10, l'attribuzione dei diritti di voto ai consorziati che non abbiano comunicato il dato aggiornato, viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti criteri:

- se il consorziato appartiene alla categoria dei Produttori o degli Utilizzatori o dei Riciclatori, i diritti di voto vengono determinati sulla base delle quote a esso assegnate riportate nel Libro dei consorziati, decurtate del 30%;
- se il consorziato appartiene alla categoria dei Trasformatori, i diritti di voto vengono determinati sulla base delle dichiarazioni periodiche relative al contributo ambientale CONAI inviate dal consorziato a CONAI stesso. Qualora dalle citate dichiarazioni risulti una variazione rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, il Consiglio di Amministrazione procede altresì all'aggiornamento delle quote di partecipazione al fondo consortile, riportando le quote aggiornate all'interno del Libro dei consorziati.

5. Le quote rideterminate e suddivise come sopra individuano la misura secondo cui ciascun consorziato esercita il diritto di voto in Assemblea. In particolare, ad ogni quota rideterminata spettante al singolo consorziato corrisponde un voto. A ciascun consorziato spetta almeno un voto in Assemblea.

6. La rideterminazione e suddivisione delle quote di partecipazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione viene sottoposta all'Assemblea per essere approvata come primo punto all'ordine del giorno. L'Assemblea vota utilizzando le quote attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

7. L'Assemblea, nel caso in cui non approvi la rideterminazione e suddivisione delle quote proposta dal Consiglio di Amministrazione, è tenuta a deliberarne contestualmente una diversa. In ogni caso, fino a quando l'Assemblea non deliberi una nuova rideterminazione e suddivisione delle quote, resta efficace quella effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

(Trasformatori ed importatori di imballaggi costituiti da materiali compositi)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2 dello Statuto, laddove un trasformatore produca/importi imballaggi costituiti da materiali compositi, la plastica biodegradabile e compostabile ivi presente si considera materiale prevalente qualora il suo peso all'interno dell'imballaggio sia prevalente rispetto a quello di tutti gli altri materiali che lo compongono.
2. Il Consiglio di Amministrazione può individuare in via generale, nell'ambito degli imballaggi presenti in commercio sul mercato nazionale, quelli in cui la plastica biodegradabile e compostabile risulti, o sia comunque considerata, materiale prevalente.
3. I trasformatori/importatori di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente sia costituito dalla plastica biodegradabile e compostabile, partecipano al Consorzio nella pertinente categoria di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto.
4. I trasformatori/importatori di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da plastica biodegradabile e compostabile, possono comunque partecipare al Consorzio dietro apposita e specifica richiesta. Tale richiesta potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione solo in presenza di comprovate e giustificate ragioni.
5. Le imprese previste al precedente comma 4 che vengano ammesse al Consorzio sono fatte rientrare nella pertinente categoria di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto.

Art. 7

(Inquadramento delle imprese che esercitano attività proprie di più categorie di consorziati)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 4 dello Statuto e fermo restando quanto ivi previsto, nell'ipotesi in cui un'impresa eserciti le attività proprie di più categorie di consorziati, la categoria di appartenenza viene individuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attività che, a fronte di specifica e idonea documentazione, risulti contribuire nella misura maggiore al fatturato annuo realizzato da quel consorzio (attività prevalente).
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rettificare la categoria di appartenenza indicata nella domanda di ammissione al Consorzio laddove individuata in violazione dei criteri di cui al comma 1.
3. Non è ammessa la partecipazione al Consorzio per più di una categoria, nemmeno per il tramite di altre società o enti controllanti, controllati, collegati, che esercitino o siano soggetti ad attività di direzione e coordinamento, di società fiduciarie o comunque facenti parte del

medesimo gruppo industriale o che esercitino o siano soggette alla medesima influenza dominante (di seguito "gruppi industriali"). In tali casi, viene ammessa esclusivamente l'impresa che svolge le attività proprie delle categorie a iscrizione obbligatoria (Produttori e/o Trasformatori).

4. Qualora si tratti di imprese, ciascuna delle quali svolga attività proprie delle categorie a iscrizione obbligatoria, ognuna di esse viene ammessa nel Consorzio nella relativa categoria di appartenenza. In tali casi, i quantitativi che sono oggetto di cessioni successive alla prima tra le imprese del medesimo gruppo industriale iscritte nella medesima categoria, non sono conteggiati ai fini della determinazione delle quote qualora, a seguito di tali cessioni, non siano apportate lavorazioni ovvero modifiche sostanziali.

Art. 8

(Determinazione dell'eventuale contributo annuale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, lettera a) e dell'art. 9, comma 2, lettera i) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione determina l'entità dell'eventuale contributo annuo a carico dei singoli consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione al fondo consortile quali risultano dall'ultimo aggiornamento, e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì proporre un contributo minimo in misura fissa per i consorziati di minori dimensioni, o determinato per fasce di fatturato.

2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, lettera b1) e dell'art. 9, comma 2, lettera i-bis) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può determinare l'eventuale contributo per la copertura dei costi di gestione delle frazioni similari, sottoponendolo all'Assemblea per l'approvazione.**3.** Le proposte del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti commi vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, che, di norma, delibera su di esse nel corso della convocazione annuale per l'approvazione del bilancio.

Art. 9

(Obbligo di leale cooperazione con il Consorzio)

1. I consorziati sono tenuti a cooperare con il Consorzio al fine di assicurarne il miglior funzionamento, nel rispetto del principio di buona fede e leale collaborazione reciproca e delle previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i consorziati sono tenuti a:

a. trasmettere al Consiglio di Amministrazione, entro 30 gg. dalla richiesta salvo diverso termine ivi specificamente indicato, comunque non inferiore a dieci giorni, tutta la documentazione, i dati e le informazioni attinenti all'oggetto consortile da questo, o da soggetti incaricati, richieste ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Consorzio;

b. sottoporsi a tutti i controlli e le ispezioni disposte dal Consiglio di Amministrazione – che ne dovrà dare comunicazione scritta con preavviso di almeno 7 gg. – eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, ivi compresa la correttezza dei dati di cui al precedente art. 3 dichiarati al Consorzio e la corretta applicazione, liquidazione, riscossione e versamento del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Il consorziato consente alle persone incaricate dal Consorzio di procedere, in orari di ufficio, a controlli e verifiche dei propri libri contabili e di ogni altro documento o informazione funzionale a detti controlli e verifiche, e collabora per consentire una rapida ed efficace esecuzione del controllo;

c. cooperare con il Consorzio e i suoi organi, collaboratori, dipendenti e consulenti, affinché questo possa predisporre e implementare gli opportuni meccanismi gestionali e amministrativo-contabili necessari o comunque ritenuti utili per l'operatività del consorzio e l'applicazione del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile;

d. comunicare al Consorzio le variazioni di cui al precedente art. 4, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche ivi previste.

3. A sua volta, il Consorzio e i propri organi, collaboratori, dipendenti e consulenti, sono tenuti a garantire il pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e delle informazioni commerciali/industriali comunque riferibili ai consorziati e in ogni caso a non utilizzare tali dati e informazioni per scopi estranei all'oggetto consortile, sotto pena di responsabilità verso il Consorzio e i consorziati che subiscono la violazione dei propri dati/informazioni.

4. La violazione del principio di buona fede e leale collaborazione con il Consorzio, e in particolare delle previsioni esemplificative di cui al comma 2, costituisce infrazione del consorzio, accertabile e sanzionabile dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e del successivo art. 10 del presente regolamento.

Art. 10

(Infrazioni e sanzioni)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3 dello Statuto, costituiscono infrazioni:

- i. la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione con il Consorzio ai sensi del precedente art. 9, compresa la violazione dei doveri previsti dalle ipotesi esemplificative di cui al comma 2 del predetto articolo;
- ii. la dichiarazione al Consorzio di dati non veritieri nell'ambito di quelli previsti dai precedenti artt. 3 e 4, o comunque propedeutici all'applicazione, liquidazione, riscossione e versamento del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile;
- iii. il mancato o ritardato pagamento di una o più delle somme dovute in base alle regole consortili.

2. Le infrazioni, dolose o colpose, che possono derivare da comportamenti omissivi o commissivi, sono punite con l'applicazione di una sanzione che va da un minimo di 1.000,00 € ad un massimo di 50.000,00 €, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione e al grado della colpa come accertate dal Consiglio di Amministrazione. Nella quantificazione della sanzione si tiene altresì conto della eventuale ripetitività delle infrazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione procede all'accertamento delle infrazioni nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del consorziato, provvedendo a contestargli per iscritto l'infrazione rilevata e, contestualmente, assegnandogli un congruo termine - comunque non inferiore a trenta giorni - per la presentazione di chiarimenti scritti o, a scelta del consorziato, resi oralmente nel corso di apposita convocazione innanzi al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora il consorziato non abbia fornito i chiarimenti richiesti, ovvero li ritenga insufficienti, delibera per iscritto a carico del consorziato il pagamento della sanzione, quantificandola all'interno dei limiti edittali di cui al precedente comma 2. L'irrogazione della sanzione viene comunicata per iscritto al consorziato e a partire dalla data di tale comunicazione il medesimo è automaticamente sospeso dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione, fermi restando invece gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.

Art. 11

(Funzionamento dell'Assemblea)

- 1.** All'Assemblea partecipano le imprese consorziate in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7 dello Statuto e agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, in persona del legale rappresentante pro tempore o di soggetti delegati ai sensi del successivo comma 4.
- 2.** Prima dell'inizio di ciascuna Assemblea, una o più persone incaricate dal Presidente procedono alla verifica della legittimazione all'intervento nell'Assemblea medesima da parte del singolo consorziato e della documentazione comprovante i poteri rappresentativi, anche per delega, del soggetto che interviene in Assemblea per conto del consorziato.
- 3.** Ciascun partecipante è tenuto a ritirare - dalle mani del Presidente o delle persone da questi incaricate - il biglietto di ammissione (in formato cartaceo o con strumentazione informatica), contenente l'indicazione delle sue quote di partecipazione all'Assemblea come rideterminate e attribuite in conformità all'art. 5 del presente regolamento. **4.** Il consorziato che intenda farsi rappresentare in Assemblea è tenuto a rilasciare apposita delega. In tal caso il delegato è tenuto a far pervenire la delega a mezzo PEC o posta raccomandata al Consorzio entro il giorno precedente l'Assemblea o a depositare la delega in originale nelle mani del Presidente, o di persona da questi incaricata, il giorno dell'Assemblea al fine di ottenere il biglietto di ammissione riportante la quota di partecipazione del/i rappresentato/i. Lo stesso soggetto non può rappresentare in Assemblea più di dieci consorziati. E' in facoltà di ciascun consorziato, all'atto dell'iscrizione al Consorzio o successivamente, designare per iscritto la persona che lo rappresenta stabilmente nei rapporti con il Consorzio, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee. Nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 6, la partecipazione all'Assemblea avviene di norma per il tramite dell'associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa aderisce, salva la possibilità del consorziato di partecipare personalmente o per delega. L'Associazione partecipa all'assemblea in persona del suo legale rappresentante o mediante persona appositamente delegata da quest'ultimo, ritirando il biglietto di ammissione all'Assemblea per conto del/dei singolo/i consorziato/i.
- 5.** Ai fini della validità delle deliberazioni, il Presidente, eventualmente coadiuvato da una o più persone da questo incaricate, accerta l'esistenza dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli artt. 10 e 11 dello Statuto, sulla base dei biglietti di ammissione ritirati e tenuto conto della natura delle deliberazioni poste all'ordine del giorno.

6. Il Presidente stabilisce le modalità di espressione, rilevazione e computo dei voti e può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari.

7. La votazione avviene a scrutinio palese.

8. Ai sensi dell'art. 10, comma 13, dello Statuto, delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da questa nominato su proposta del Presidente. In caso di Assemblea straordinaria, il Presidente incarica un Notaio di redigere il verbale. Il verbale deve contenere: l'ordine del giorno posto in discussione; l'indicazione - anche tramite un allegato foglio delle presenze - dei consorziati partecipanti, in proprio o per delega, e del numero di quote ad essi spettante; l'individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti dagli artt. 10 e 11 dello Statuto, tenuto conto della natura delle deliberazioni poste all'ordine del giorno; l'indicazione delle maggioranze presenti in assemblea e dei voti espressi da ciascun consorziato.

9. Possono assistere all'Assemblea gli amministratori, i sindaci, il Direttore, i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, collaboratori e consulenti del Consorzio, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

10. Nei casi di cui all'articolo 10, comma 3-bis dello Statuto, l'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata esclusivamente in modalità telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 12 (Elezione del Consiglio di Amministrazione)

1. L'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente uscente. L'elezione ha luogo nell'ambito dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e degli adempimenti di cui all'art. 18 dello Statuto, relativi all'ultimo esercizio di competenza del Consiglio di Amministrazione uscente. La convocazione dell'Assemblea di cui sopra contiene l'invito a presentare le candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei consorziati.

2. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione su liste separate, distinte per ciascuna categoria di consorziati in conformità all'art. 12 dello Statuto. Non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria di consorziati. Ciascun consorziato vota solo per la lista di appartenenza, potendo esprimere al suo interno un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri che lo Statuto riserva alla sua categoria.

3. Ai fini della formazione delle liste, ciascun consorziato, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, può far pervenire, a mezzo p.e.c., fax o raccomandata a/r ai rispettivi recapiti del Consorzio, i nominativi dei soggetti candidati di cui abbia previamente acquisito la disponibilità, specificando la rispettiva categoria rappresentata. Ogni candidato può concorrere all'elezione per una sola categoria. Sulla base delle candidature così presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati, una per ciascuna categoria. Nel caso in cui le candidature presentate per una data categoria di consorziati risultino inferiori al numero di consiglieri che lo Statuto riserva a quella categoria, i consorziati appartenenti a quest'ultima possono eleggere i consiglieri nella propria quota anche tra soggetti diversi da quelli candidati.

4. Vengono proclamati eletti i candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti spettanti a ciascuna categoria in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio hanno diritto di voto i soli consorziati appartenenti alla medesima categoria per cui si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, viene proclamato eletto il candidato più anziano d'età.

5. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione così eletto è effettuata dal consigliere più anziano di età. In tale riunione il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente, secondo le modalità di cui all'articolo 14 dello Statuto.

6. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un consigliere, si applica il comma 2 dell'art. 13 dello Statuto. La cooptazione avviene nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione, mediante elezione di altro consigliere in rappresentanza della medesima categoria del predecessore. In tale deliberazione hanno diritto di voto tutti i consiglieri presenti, fermo restando che il consigliere cooptato dovrà essere eletto nell'ambito di una o più candidature provenienti dai consorziati appartenenti a tale categoria.

Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione, alla quale Assemblea il Consiglio di Amministrazione dovrà proporre la ratifica della nomina del cooptato, fatta salva la possibilità per i consorziati appartenenti alla stessa categoria di presentare candidature alternative con le modalità di cui al comma 3.

Art. 13 (Elezione del Collegio Sindacale)

- 1.** Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 dello Statuto, all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di nomina assembleare, scelti tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili, si procede, di norma nell'ambito dell'Assemblea di cui all'art. 12, comma 1, con le seguenti modalità.
- 2.** Ciascun consorziato, acquisita la disponibilità dell'interessato, può presentare una o più candidature, da far pervenire a mezzo p.e.c., fax o raccomandata a/r ai rispettivi recapiti del Consorzio, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione del Collegio Sindacale. Le candidature dovranno specificare i nominativi proposti come membri effettivi e quelli proposti come membro supplente del Collegio. In mancanza di specificazione, la candidatura si intende effettuata come membro effettivo. Sulla base delle candidature presentate, si procede, a cura del Presidente, alla formazione della lista dei candidati a membro effettivo e dell'altra lista dei candidati a membro supplente.
- 3.** Nella votazione ciascun consorziato può esprimere un massimo di due preferenze per i candidati della lista a membro effettivo e una sola preferenza per i candidati della lista a membro supplente. Nel caso in cui le candidature presentate risultino inferiori al numero di sindaci, effettivi e/o supplenti, previsto dallo Statuto, l'elezione può avvenire anche tra soggetti diversi da quelli candidati ferma restando la necessità dell'iscrizione di cui al comma 1.
- 4.** Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti per ciascuna lista. Il Collegio Sindacale, nella prima riunione utile, elegge al proprio interno il Presidente, nominandolo tra i membri effettivi.
- 5.** Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto o dal presente articolo, si applicano all'elezione e al funzionamento del Collegio Sindacale le norme statutarie e regolamentari relative al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 **(Libri obbligatori)**

1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:
 - a. il libro dei consorziati, sul quale vengono indicati la ragione o denominazione sociale del consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione al fondo consortile e gli eventuali aggiornamenti di cui all'art. 4;
 - b. il libro delle adunanze dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze del Collegio Sindacale.
2. Alla tenuta, conservazione ed aggiornamento dei libri di cui al precedente comma 1 provvede il Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro di cui alla lett. d., cui provvede direttamente il Collegio Sindacale.
3. Ciascun consorziato ha diritto di esaminare i libri di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), previa richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione che si esprime entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

Art. 15 **(Diritto di accesso alle informazioni)**

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a dare attuazione all'art. 3, comma 11 dello Statuto, nel pieno rispetto del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
2. Il Consorzio garantisce la pubblicità delle informazioni relative al conseguimento degli obiettivi di riciclo.

Art. 16 **(Amministrazione, finanza e contabilità)**

1. Per le norme di amministrazione e finanza si fa riferimento alle procedure interne del Consorzio.
2. Le norme di contabilità sono quelle previste dal codice civile, dalle altre leggi vigenti e dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano Contabilità.

Art. 17

(Rapporti con gli altri sistemi di responsabilità estesa del produttore)

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione promuove un opportuno coordinamento delle attività del Consorzio con quelle degli altri consorzi di cui all'art. 223 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dei sistemi autorizzati di responsabilità estesa del produttore di cui all'art. 221, comma 3, lett. a) e c), ovvero all'art. 221 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- 2.** Il coordinamento riguarda i temi di interesse comune, anche al fine di favorire il raggiungimento di posizioni condivise, comprese quelle riguardanti le decisioni e l'attività del CONAI.